



COMUNE DI TUILI
Provincia del Medio Campidano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI, SERVIZI
ED INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2018

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Finalità	3
2	Destinatari	3
3	Le funzioni del Servizio Sociale Comunale	3
4	I livelli essenziali di assistenza	4
5	Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi	5
6	Il Servizio Sociale Professionale	5
7	La Commissione Consultiva per i Servizi Sociali	5
8	I servizi	6
9	Onerosità e gratuità dei servizi	6
10	Compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi	7
11	Criteri generali di gestione dei servizi	7
12	Servizio di Segretariato Sociale	7
13	Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi.	8
14	Erogazione di contributi economici per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti per attività sportive e/o ludico - ricreative.	10
15	Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale.	10
16	Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica.	10
17	Accesso ai benefici inerenti le funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali e dalla Regione Sardegna, e su disposizione della vigente normativa regionale e nazionale.	11
18	Accesso al Servizio Informagiovani	11
19	Accesso al Servizio Centro Culturale Villa Pitzalis	12
20	Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità	12
21	Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale	15
22	Inserimento presso la Casa di Riposo Comunale "Maria Pitzalis"	15
23	Ulteriori funzioni essenziali del Servizio Sociale	15
24	Diritto alla riservatezza e dovere di pubblicazione	15
25	Protocollo d'Intesa con la Tenenza della Guardia di Finanza.	16

Art. 1- Finalità

Con il presente Regolamento si disciplina l'attività relativa ai Servizi Sociali, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 2 - Destinatari

Le finalità del presente Regolamento sono riferite ai bisogni peculiari della comunità di Tuili, alla quale si riferiscono le prestazioni, attività ed interventi dei Servizi Sociali.

Ai sensi della L.R. 23/2005, sono inoltre da considerarsi beneficiari degli interventi dei Servizi Sociali:

- a) i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
- c) i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- d) i minori comunque presenti sul territorio comunale;
- e) i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7;
- f) le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza;
- g) coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora", ma che abitualmente vivono nel territorio comunale, a cui è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Accedono prioritariamente alle prestazioni i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

Art. 3 – Le Funzioni del Servizio Sociale Comunale

Per le finalità di cui all'art. 1, Il Servizio Sociale svolgerà le seguenti funzioni:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali;
- b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche con le modalità stabilite dalla legge regionale;
- c) autorizzazione e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;
- d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali finalizzati alla predisposizione del Piano Locale dei Servizi;

- e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di bisogno ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi;
- f) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- g) coordinamento dei programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
- h) adozione di strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni;
- i) effettuazione di forme di consultazione dei cittadini e dei soggetti non pubblici di cui al precedente punto c) per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- j) garanzia ai cittadini dei diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;
- k) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, in base alle proprie risorse di bilancio e valutando le capacità economiche dei richiedenti;
- l) determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
- m) coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- n) attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al successivo articolo 4;
- o) realizzazione dell'Integrazione Socio – Sanitaria.

Art. 4 – I Livelli essenziali di assistenza

I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono intesi così come definiti dallo Stato nell'esercizio della competenza prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 29.

L'Amministrazione Comunale garantisce l'erogazione delle seguenti attività/prestazioni essenziali:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;
- b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei famigliari in difficoltà;
- c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e famigliari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
- e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;
- f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;
- g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

h) interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale.

Art.5 - Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi

Costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:

- a) la valutazione professionale del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale;
- b) la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;
- c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato (ad esempio: all'interno del nucleo familiare sarà individuato un referente, cioè un componente della famiglia che curerà i rapporti con il Servizio Sociale; in caso di persona non in grado, anche temporaneamente, di relazionarsi al Servizio, il processo di aiuto potrà essere avviato in collaborazione con un parente e/o persona significativa per il beneficiario);

Art. 6 – Il Servizio Sociale Professionale

Le prestazioni e gli interventi del Servizio Sociale sono programmati, gestiti ed erogati dall'Ufficio di Servizio Sociale. Titolare dell'Ufficio di Servizio Sociale è l'Assistente Sociale Professionale, che opera secondo i principi della propria professione e secondo le disposizioni delle leggi in materia.

Art. 7 – La Commissione Consultiva per i Servizi Sociali

La Commissione Consultiva per i Servizi Sociali è nominata dal Consiglio Comunale, ed è formata ogni qualvolta e per qualsiasi motivo il Consiglio sia rieletto.

La Commissione è composta da:

- a) Sindaco o Assessore delegato;
- b) N. 1 membro designato dal Consiglio Comunale, afferente alla minoranza;
- c) N. 2 cittadini indicati dal Consiglio Comunale tra coloro che svolgono attività sociale di interesse pubblico, di cui uno espresso dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;
- d) Un Assistente Sociale operante all'interno dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Sindaco o dall'Assessore delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il componente più anziano d'età.

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno per contribuire con parere consultivo alla programmazione del Servizio Sociale.

La commissione può essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento, previa comunicazione ai componenti, anche per le vie brevi, in caso di urgenza e necessità e/o per la discussione e valutazione di attività varie da programmare.

Delle riunioni della Commissione viene tenuto un verbale stilato dall'Assistente Sociale e sottoscritto da tutti i partecipanti.

I verbali della Commissione possono essere trasmessi, anche su richiesta, al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.

Le sedute della Commissione si intendono valide in presenza di almeno tre componenti.

In caso di richiesta di parere e/o proposta da parte del Consiglio o della Giunta Comunale, la Commissione è obbligata a formularlo entro 30 giorni.

I pareri o le proposte espresse e formulate dalla Commissione non sono vincolanti per i suddetti organi.

La partecipazione alla Commissione è a titolo puramente gratuito.

Art. 8 – I servizi

Il Servizio Sociale Professionale Comunale programma, gestisce ed eroga i seguenti servizi:

- a) Servizio di Segretariato Sociale;
- b) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi;
- c) Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale;
- d) Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità;
- e) Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica;
- f) Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale;
- g) Gestione della Casa di Riposo Comunale "Maria Pitzalis";
- h) Gestione delle funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale;
- i) Gestione del sistema SGATE;
- j) Gestione del Servizio Informagiovani.
- k) Gestione del Centro Sociale Villa Pitzalis.
- l) Gestione e coordinamento quale referente del Comune di Tuili delle funzioni e servizi erogati dal PLUS Sanluri e delle funzioni relative alle prestazioni socio – sanitarie in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 9 – Onerosità e gratuità dei servizi.

I servizi e gli interventi erogati dal Servizio Sociale si distinguono per l'accesso gratuito e per la richiesta di una compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.

Sono ad accesso gratuito:

- a) Servizio di Segretariato Sociale;
- b) Richiesta di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi;
- c) Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale;
- d) Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica;

- e) Accesso ai benefici inerenti le funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
- f) Accesso sistema SGATE;
- g) Accesso del Servizio Informagiovani.
- h) Accesso al Servizio Centro Sociale Villa Pitzalis
- i) Servizi erogati dal PLUS (salvo diverse disposizioni);
- j) Servizi e prestazioni socio – sanitarie.

E' richiesta invece una compartecipazione alla spesa per:

- 1) Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità;
- 2) Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale;
- 3) Inserimento presso la Casa di Riposo Comunale "Maria Pitzalis";

Art. 10 – Compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi.

I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi secondo criteri di solidarietà e di progressività, secondo quanto indicato negli articoli successivi.

Su promozione del Servizio Sociale, per i servizi di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità, per il servizio di mensa scolastica, e per i servizi di animazione ed aggregazione sociale, possono essere esclusi – parzialmente o totalmente – dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima (minimo vitale) determinata annualmente dalla Regione.

Art. 11 - Criteri generali di gestione dei servizi

L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento è svolta:

- in forma diretta dal Comune;
- in forma indiretta, attraverso soggetti esterni.

La collaborazione con i soggetti esterni avviene:

- attraverso la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali;
- attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

Art. 12 – Servizio di Segretariato Sociale

Il Servizio di Segretariato Sociale costituisce la prima e fondamentale funzione del Servizio Sociale .

L'Assistente Sociale accoglie l'utenza, fornendo tutte le informazioni in merito ai servizi ed alle prestazioni erogabili, prendendo in carico le situazioni, inviandole in maniera protetta ad altri servizi competenti, operando secondo i principi, i metodi e gli atteggiamenti della propria professione e secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13 - Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi.

In base alla propria valutazione professionale, ed alla verifica e valutazione degli atti in possesso dell'Ufficio, l'Assistente Sociale può promuovere – su richiesta degli interessati o su iniziativa d'ufficio – interventi di assistenza economica finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno in cui possono versare gli individui e le famiglie, con limitazione degli interventi ai soli casi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione di altre tipologie di intervento socio – assistenziale previste dalla legge.

Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati:

- a) *prioritariamente* tramite concessione di buoni per l'acquisto di derrate alimentari, che possono essere concessi:
- 1) tramite concessione al beneficiario di buoni pasto cartacei con un definito valore monetario;
 - 2) tramite stipula di convenzioni con esercenti per la costituzione di un fondo di spesa dedicato al Servizio Sociale Comunale.
 - 3) tramite erogazione di una somma di denaro con rimessa diretta da parte della Tesoreria Comunale;
 - 4) tramite inserimento nel Servizio Civico Comunale, secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale in vigore ed alle Linee Guida stabilite dalla Giunta Comunale, a cui si rimanda;
 - 5) tramite esenzione, parziale o totale, dal pagamento di particolari servizi, quali il servizio di mensa scolastica, i servizi di animazione ed aggregazione sociale, i servizi a tutela dell'anzianità e della disabilità;

Il singolo nucleo familiare potrà beneficiare di un contributo economico complessivo nel corso dell'anno pari:

- ad € 2.700,00, calcolati in maniera commutativa tra le diverse prestazioni economiche di cui al presente articolo;
- ad € 3.600,00 se comprensivo anche delle prestazioni a carico dei progetti di Azione di Contrasto alla povertà.

Gli interventi di assistenza economica, in base al DPGR 12/89, nelle more di quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23/2005, possono essere:

- a carattere straordinario, con erogazione UNA TANTUM;
- a carattere continuativo, con erogazione di più contributi economici mensili nel corso di un determinato periodo.

Per quanto concerne la concessione del contributo a carattere straordinario, saranno seguiti i seguenti criteri di massima per l'individuazione dei beneficiari e degli importi da erogare:

- a) Il contributo sarà concesso in base al limite del minimo vitale individuato dalla Regione Sardegna, come di seguito indicato;
- b) La singola prestazione straordinaria non potrà superare l'importo di € 600,00;
- c) Il singolo nucleo familiare non potrà beneficiare di più di un contributo straordinario nel corso dell'anno;

- d) La prestazione straordinaria è incompatibile con altre agevolazioni di natura economica a carico di enti pubblici percepite nello stesso periodo.

Per quanto concerne l'erogazione del contributo a carattere continuativo, verranno seguiti i seguenti criteri di massima:

- a) Il contributo sarà concesso in base al limite del minimo vitale individuato dalla Regione Sardegna, come di seguito indicato;
- b) Fermo restando l'importo annuo massimo erogabile come sopra indicato, ogni nucleo familiare potrà beneficiare di un contributo economico continuativo per un intervento di massimo mesi 6 per un importo mensile non superiore ad € 300,00. Su proposta motivata del Servizio Sociale, l'intervento potrà essere prorogato di ulteriori 3 mesi;
- c) L'importo mensilmente concedibile (su un massimo di € 300,00) sarà così calcolato in base alle fasce di reddito stabilite annualmente dalla Regione Sardegna con l'individuazione del minimo vitale:
 1. Fascia I di reddito: 100%
 2. Fascia II di reddito: 90 %
 3. Fascia III di reddito: 80%
 4. Fascia IV di reddito: 70%
 5. Fascia V di reddito: 60%
 6. Fascia VI di reddito: 50%
 7. Fascia VII di reddito: 40%
 8. Oltre la fascia VII: 0%

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale e dall'Amministrazione.

Gli interventi di assistenza economica sono incompatibili tra di loro ed incompatibili con altre forme di contribuzione economica anche erogate da altri soggetti pubblici o riferibili a programmi regionali.

Gli interventi di sostegno economico sono erogati in favore del nucleo familiare e non del singolo cittadino. Ogni nucleo familiare avrà accesso ad un unico intervento per volta all'interno del periodo in cui riceve il beneficio.

La Regione Sardegna stabilisce, annualmente, con proprio atto, il limite di reddito al di sotto del quale i richiedenti possono avere accesso alle prestazioni di assistenza economica. Con motivazione, il Servizio Sociale può, in limitati casi eccezionali, derogare a tali limiti di reddito, nel merito della realizzazione di un piano personalizzato di intervento sociale.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza economica, per la valutazione del minimo vitale di cui sopra, concorrono, comunque:

- il reddito del nucleo familiare;
- le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali (compresa l'indennità di accompagnamento);
- i redditi patrimoniali, esclusa la casa di abitazione;
- gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;
- ogni altro reddito o provvidenza od entrata economica a qualsiasi titolo percepita.

Per accedere ai benefici, l'istanza dovrà contenere la seguente documentazione minima:

- istanza di ammissione al beneficio;
- documento di identità in corso di validità;
- attestazione del reddito del nucleo familiare;
- attestazione delle spese sostenute o da sostenere.

Si richiamano le disposizioni di cui al successivo art. 25 per quanto concerne l'attività di controllo e verifica da effettuarsi sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione ai fini della richieste delle prestazioni oggetto del presente Regolamento.

Art. 14 - Erogazione di contributi economici per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti per attività sportive e/o ludico - ricreative.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini ad attività di aggregazione e socializzazione anche non promosse direttamente dal Comune di Tuili, su atto di indirizzo della Giunta Comunale di individuazione del budget disponibile ed approvazione delle Linee Guida da seguire, il Servizio Sociale gestisce l'erogazione di contributi a rimborso delle spese sostenute per attività sportive o ludico – ricreative, pubblicando apposito bando per la presentazione delle istanze e della documentazione da allegarsi (pezze giustificative delle spese sostenute).

Art. 15 - Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale.

La predisposizione di progetti di inserimento nel Servizio Civico Comunale rientra nell'ambito delle prestazioni di assistenza economica ed è realizzata secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale in vigore, a cui si rimanda.

Art. 16 - Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica.

Il Servizio Socio – Educativo:

- a) viene attivato dal Servizio Sociale su valutazione professionale dell'Assistente Sociale in favore di minori e propri nuclei familiari che vivono in situazioni di rischio tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, emarginazione e/o devianza, allo scopo di contribuire alla crescita positiva del minore;
- b) è aperto anche ai portatori di handicap che presentano problematiche educative;
- c) viene erogato secondo le indicazioni della Linee Guida approvate dalla Regione Sardegna.

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica:

- a) Viene erogato, per competenza comunale, in favore dei minori portatori di handicap frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado quale supporto all'integrazione scolastica;
- b) Viene erogato secondo le disposizione di legge vigente in materia e secondo protocolli stipulati in ambito territoriale;

- c) Viene erogato sulla base di una specifica richiesta da parte della Direzione Scolastica e sulla base della predisposizione di un Piano Educativo di Intervento in favore del minore.

Art. 17 - Accesso ai benefici inerenti le funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali e dalla Regione Sardegna, e su disposizione della vigente normativa regionale e nazionale.

La Regione Sardegna e lo Stato trasferiscono al Comune determinate funzioni e risorse per l'erogazione di prestazioni definite in base a specifiche linee guida alle quali il Comune deve attenersi.

In base a diverse disposizioni di legge, il Servizio Sociale è incaricato della gestione di determinate funzioni ed attività.

Il Servizio Sociale gestisce tali funzioni e risorse su apposita richiesta dei cittadini.

A titolo esemplificativo, le funzioni di cui al presente articolo riguardano:

- Le prestazioni economiche di cui all'art. 4 della Legge Regionale 8/99, cosiddette "leggi di settore";
- La predisposizione e realizzazione dei piani personalizzati di intervento in favore di persone in condizione di handicap grave ai sensi della L.162/98;
- La predisposizione e realizzazione di progetti personalizzati "Ritornare a casa" ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 4/2006;
- La realizzazione e gestione di azioni di contrasto alla povertà;
- La gestione delle pratiche per l'accesso ai benefici di cui alla L. 413/98 per l'abbattimento del canone di locazione;
- La gestione delle pratiche per l'accesso ai benefici di cui alla legge 13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- La gestione delle pratiche e l'erogazione dei contributi economici in favore dei sardi emigrati di rientro in Sardegna, ai sensi della L.R. 7/91;
- La gestione delle pratiche del sistema SGATE per l'accesso al beneficio della riduzione del costo dell'energia elettrica praticato con riduzione diretta applicata sulla bolletta;
- Ogni altro servizio o prestazione su incarico o trasferimento di funzione da parte della Direzione Generale delle Politiche Sociali e Regione Sardegna, o dello Stato, inerente le attività ed i principi del Servizio Sociale.

Art. 18 - Accesso al Servizio Informagiovani

Il servizio Informagiovani è rivolto a tutta la popolazione del Comune di Tuili, in modo particolare ai giovani, quale strumento conoscitivo, utile all'orientamento delle scelte ed all'informazione, al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo, favorendo la partecipazione e l'autodeterminazione, evidenziando, sostenendo e potenziando le risorse dei singoli utenti, garantendo uno spazio di ascolto attivo identificabile quale referente qualificato in grado di mettere a disposizione dell'utenza adeguati strumenti di accesso alla rete delle informazioni e delle opportunità.

L'accesso al servizio è libero e gratuito.

Art. 19 – Accesso al Servizio Centro Culturale Villa Pitzalis.

Il Comune di Tuili affida ad Associazioni attive nel territorio la gestione degli spazi della Villa Pitzalis per la realizzazione di attività, coordinate e no, di aggregazione sociale di natura ludico – ricreativa e/o culturale, sia su iniziativa pubblica che su iniziativa privata, purché si tratti di attività senza scopo di lucro ed aperte a tutti i cittadini.

L'accesso al servizio è libero e gratuito.

Art. 20 - Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità

I servizi di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità si distinguono in:

- a) Servizio di Assistenza Domiciliare;
- b) Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza;
- c) Ogni altro servizio attinente programmato dall'Amministrazione Comunale e finanziato con fondi di bilancio od apposite risorse trasferite al Comune.

A - Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come scopo quello di assicurare al singolo ed ai nuclei famigliari di appartenenza un complesso di prestazioni – di cura alla persona intensa nel suo più ampio termine – finalizzate a consentire la permanenza del beneficiario nel proprio ambiente di vita, il mantenimento della normale vita di relazione, l'abbattimento dei costi assistenziali, il miglioramento della qualità della vita del beneficiario e dei care – givers, la riduzione del carico assistenziale famigliare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gestito:

- a) Prioritariamente tramite rimborso mensile delle spese sostenute dai cittadini per l'assunzione di personale assistenziale e/o stipula di convenzione con cooperativa sociale, in base alle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti indicazioni:
 - o Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Servizio Sociale pubblicherà un bando pubblico per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
 - o Il beneficio sarà concesso dal mese di febbraio al mese di dicembre;
 - o Sarà garantita una fascia temporale di vacatio di due mesi per garantire la continuità delle prestazioni già in corso;
 - o L'accesso al beneficio avverrà sulla base di una graduatoria unica;
 - o La Giunta Comunale con proprio atto stabilirà annualmente le risorse disponibili per la concessione dei contributi e i criteri per l'accesso al beneficio, tra cui le fasce di reddito ISEE per l'accesso, i punteggi da

assegnare alle diverse situazioni di disagio, il limite annuo di rimborso complessivo per ogni singolo beneficiario;

- La Giunta potrà valutare, in base alle necessità rilevate e in base alle risorse disponibili, l'apertura di un'ulteriore finestra annuale eccezionale per la presentazione delle domande;
 - Dovrà essere prevista la possibilità di accesso al beneficio in caso di urgenza, con deroga alla graduatoria su valutazione del Servizio Sociale. La deroga sarà valida sino alla prima finestra disponibile per la presentazione della domanda;
 - Il contributo sarà incompatibile con altre forme di sostegno analoghe;
 - In caso di parità in graduatoria prederà il beneficiario più anziano;
 - Il Servizio Sociale valuterà l'ammissibilità delle spese sostenute, verificando che siano rispondenti ai fini del presente articolo, specificando al richiedente quali servizi possano essere attivati e quali spese possano essere rimborsate;
 - Il personale dovrà essere regolarmente assunto con categoria minima Badante CS – non rileva se a tempo determinato o indeterminato – oppure deve essere stipulata apposita convenzione con una cooperativa sociale;
 - Il richiedente dovrà presentare, oltre all'istanza, la documentazione relativa ai contratti stipulati e, periodicamente, le pezze giustificative attestanti le spese sostenute;
 - Saranno rimborsate unicamente le spese sostenute per il pagamento dello stipendio/fattura, e per il versamento dei contributi assicurativi;
 - La richiesta di rimborso ha validità nel corso dell'anno solare con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e necessita di ripresentazione della stessa per ogni nuovo anno solare;
 - La richiesta di rimborso per le spese sostenute per l'assistenza domiciliare è incompatibile con altre forme di intervento economico erogate dal comune nello stesso periodo;
- b) In alternativa (secondo le indicazioni su riportate), tramite gestione diretta del Comune con affidamento contrattuale ad un soggetto esterno (cooperativa sociale), con richiesta di compartecipazione ai beneficiari del costo del servizio in base a una tabella di compartecipazione, calcolata sull'importo del reddito ISEE, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

B- Il Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza viene gestito secondo le modalità individuate dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2006, alla quale si rimanda, salvo le modificazioni di seguito indicate.

Per accedere ai benefici, l'istanza dovrà contenere la seguente documentazione minima:

- istanza di ammissione al beneficio;
- documento di identità in corso di validità;
- attestazione del reddito del nucleo familiare;
- certificazione medica attestante la necessità di un sostegno per lo svolgimento delle quotidiane funzioni della vita.

Per reddito si intende il reddito di ciascun componente del nucleo familiare verificabile tramite CUD o dichiarazione dei redditi (per l'ultimo anno disponibile, in base al periodo di presentazione della domanda), con aggiunta di eventuali ulteriori entrate del solo beneficiario (assegno invalidità civile e/o indennità di accompagnamento).

L'accesso al servizio avviene in base alle risorse disponibili nel bilancio comunale, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, secondo la priorità delle situazione. Hanno accesso prioritario i soggetti: 1) riconosciuti persone handicappate; 2) riconosciuti invalidi civili almeno al 75%; 3) in possesso di semplice certificato medico. Ulteriore priorità è data dalla presenza di più soggetti handicappati e/o invalidi nel nucleo familiare.

In caso di pari priorità, l'accesso avviene in ordine cronologico di richiesta fino alla concorrenza delle risorse disponibili in bilancio.

Art. 21 - Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale

Il Servizio Sociale, in base alle disponibilità del bilancio, anche su eventuale proposta della Commissione di cui all'art. 7, ed anche in base a specifiche disposizioni della Giunta Comunale, organizza e gestisce attività di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale per i cittadini del Comune di Tuili, con riferimento alle diverse fasce d'età.

La Giunta Comunale, stabilisce annualmente e/o relativamente ad ogni singola iniziativa, le quote di partecipazione dovute dall'utenza.

Art. 22 - Inserimento presso la Casa di Riposo Comunale "Maria Pitzalis"

La Casa di Riposo Maria Pitzalis viene gestita tramite Concessione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006.

Tutte le funzioni, ad eccezioni di quelle relative all'individuazione del contraente, di quelle di controllo e di quelle stabilite per legge in capo al Comune, sono gestite dal soggetto appaltatore.

Art. 23 – Ulteriori funzioni essenziali del Servizio Sociale

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle funzioni attribuitegli in base alla normativa vigente, svolge attività di tutela della cittadinanza, con specifica attenzione alle diverse fasce d'età ed alle situazioni di maggiore rischio sociale.

Pertanto il Servizio Sociale è tenuto per legge alla predisposizione di tutti gli interventi necessari alla tutela dei minori, adulti ed anziani, autosufficienti ed in situazione di invalidità od handicap, che si trovino in situazione di rischio, attraverso la conduzione di indagini sociali, la predisposizione di relazioni tecniche, la collaborazione con le Forze dell'Ordine e gli operatori del Sistema Sanitario, la segnalazione ai competenti Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Servizio Penale, Giudice Tutelare ed ogni altra autorità o servizio a cui sia dovuta ogni eventuale segnalazione di particolari situazioni e/o per l'integrazione di rete per la realizzazione del processo di aiuto in favore dell'utente del servizio, prioritariamente in accordo con l'utente, ma in caso di necessità anche in caso di non collaborazione dello stesso.

Art. 24 – Diritto alla riservatezza e dovere di pubblicazione

In base alla normativa vigente in materia di privacy e di obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni, i dati riferiti agli utenti del Servizio Sociale saranno trattati col massimo riserbo ed unicamente per le attività inerenti le procedure per le quali sono stati concessi e secondo le disposizioni di legge.

Art. 25 – Protocollo d'Intesa con la Tenenza della Guardia di Finanza.

In base al Protocollo d'Intesa stipulato a Sanluri in data 29.08.2013 tra il Comune di Tuili e la Tenenza della Guardia di Finanza, gli Uffici provvederanno alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di istanza di accesso ai benefici economici e segnaleranno ogni eventuale dubbio o sospetto in merito per tutte le attività di competenza.